

**Schema di contratto per il servizio di importazione virtuale ai sensi dell'art. 4.2 della delibera ARG/elt 179/09 e successive modifiche**

tra

Terna S.p.A., con sede legale in Roma viale Egidio Galbani 70, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007 rappresentata da ..... in qualità di....., (di seguito denominata “TERNA”)

e

Società..... con sede legale in ..... via....., .....Partita IVA e Codice Fiscale ..... Codice operatore di Mercato (codice SDC).....rappresentata da ....., in qualità di .....(di seguito denominata “Shipper”)

di seguito nel loro insieme denominate anche “Parti” e, singolarmente, “ Parte”.

**Premesso che**

- Terna ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 21 luglio 2009 n.99 (di seguito denominata “Legge. n. 99/09”) e del decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010 Legge n. 41/10 (di seguito denominato “Legge n.41/10”), ha organizzato le procedure concorsuali in esito alla quale sono stati selezionati i soggetti finanziatori di nuovi interconnector (di seguito: i “soggetti selezionati”);
- L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della Legge. n. 99/09, ha emanato la deliberazione ARG/elt 179/09 (di seguito denominata: “delibera 179/09”), al fine di disciplinare *“misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati”*;
- la delibera 179/09 prevede altresì, all'articolo 5, che Terna organizzi le aste per l'importazione virtuale sulla base di un apposito Regolamento approvato dall'Autorità e che i soggetti individuati in base a tali aste (*Shipper*) siano tenuti a stipulare il contratto per il servizio di importazione virtuale di cui al comma 4.2 della medesima delibera;
- la delibera ARG/elt 59/11 ha dettato specifiche disposizioni in tema di garanzie che devono essere prestate a Terna con riferimento alle misure di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge n. 99/09, prevedendo che Terna modifichi conseguentemente gli schemi di contratti di cui agli art. 3.2 e 4.2 della delibera 179/09;

			
			Pagina: <b>2</b>

- Terna ha predisposto il Regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale recante altresì gli schemi di contratto di cui all'art. 3.2 e all'art. 4.2 della delibera 179/09 e lo stesso è stato approvato dall'Autorità;
- in esito all'approvazione dell'Autorità in data 31/10/2012, Terna ha pubblicato il Regolamento;
- in data ..... si è svolta l'asta per l'importazione virtuale per il periodo ..... e lo Shipper è risultato assegnatario in base a tale procedura;
- lo Shipper dà atto che può operare sulla piattaforma conti energia del GME (di seguito: "PCE") avendo assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti nel Regolamento PCE predisposto dal GME e sui mercati esteri per i quali è risultato assegnatario del servizio di importazione virtuale;

si conviene e si stipula quanto segue

### **Articolo 1** **Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto.

Per allegati si intendono i seguenti documenti:

- 1.1. Allegato 1 "Codici di abbinamento": tale allegato indica, per ciascuna transazione, il mercato estero, la quantità di energia oggetto di importazione virtuale, il soggetto selezionato ed i codici alfanumerici previsti dal Regolamento PCE, definiti da Terna e comunicati allo Shipper ed ai soggetti selezionati ai fini della reciproca identificazione delle transazioni. Ogni codice alfanumerico è riferito ad una combinazione univoca di mercato estero, quantità di energia oggetto di importazione virtuale, Shipper, soggetto selezionato/soggetto delegato e rispettivi codici Operatore di Mercato forniti dal GME (codice SDC ).
- 1.2. Allegato 2 "Corrispettivi unitari, quantità in esito alle aste e mercati esteri di riferimento" contenente i corrispettivi in €/MWh che Terna riconosce allo Shipper per ciascuna delle offerte dallo stesso presentate e accettate in esito alle aste per l'importazione virtuale per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui al comma 3.4 della delibera 179/09 in cui lo Shipper risulti essere assegnatario, le quantità in esito alle aste, nonché le borse di riferimento per la determinazione dei prezzi esteri.
- 1.3. Allegato 3 schema di garanzia di cui all'articolo 8.

			
			Pagina: <b>3</b>

## **Articolo 2** **Definizioni**

Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella delibera 179/09, nella delibera 111/06 e nel Regolamento PCE.

## **Articolo 3** **Oggetto del contratto**

Il presente contratto definisce le modalità e le condizioni in base alle quali lo Shipper presta a Terna il servizio di importazione virtuale per il periodo 01/01/2013-31/12/2013 con riferimento ai mercati esteri e per i quantitativi definiti nell'Allegato 2.

## **Articolo 4** **Diritti e obblighi dello Shipper**

- 4.1 Lo Shipper si impegna ad osservare ed eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera 179/09 e successive modifiche.
- 4.2 Lo Shipper si impegna a rendere disponibile sulla PCE, al/ai soggetto/i indicato/i da Terna, la quantità, costante in tutte le ore dell'anno, di energia elettrica secondo quanto riportato in Allegato 1, ad eccezione dei casi di cui al successivo articolo 5.4.
- 4.3 Per l'ottemperanza all'obbligo di cui al precedente comma 4.2, lo Shipper è tenuto a registrare con riferimento al giorno di flusso D, per ogni codice di abbinamento indicato nell'Allegato 1, con un anticipo di 4 giorni dal suddetto giorno D sul proprio conto energia in immissione o in prelievo transazioni di vendita a termine, utilizzando tutte le informazioni associate al suddetto codice di abbinamento e indicando come termine entro il quale la transazione di vendita deve essere accettata dal/i soggetto/i selezionato/i il giorno D-3 .
- 4.4 Nei casi in cui lo Shipper abbia adempiuto ai propri obblighi di consegna secondo quanto indicato al precedente comma 4.3, lo stesso ha titolo a ricevere in consegna da parte del/i soggetto/i selezionato/i sui mercati esteri la quantità di energia elettrica secondo quanto indicato nell'Allegato 1, accettando le relative modalità e termini pubblicati sul sito internet di Terna.
- 4.5 Lo Shipper è tenuto a segnalare a Terna, entro il giorno successivo al giorno di flusso in cui si è verificata la mancata consegna nel mercato estero da parte del/i soggetto/i selezionato/i cui è associato, l'eventuale mancata consegna dell'energia elettrica da parte del/i soggetto/i selezionato/i cui è associato. In assenza di segnalazioni nel termine sopra indicato, la consegna da parte del/i soggetto/i selezionato/i si ritiene effettuata validamente.

			
			Pagina: <b>4</b>

## **Articolo 5** **Obblighi e facoltà in capo a Terna**

- 5.1. Terna si impegna a riconoscere allo Shipper, con cadenza mensile, i corrispettivi di cui all'articolo 6 determinati in esito alle aste per l'importazione virtuale con le modalità e tempistiche per la fatturazione e regolazione dei pagamenti previste nell'articolo 7.
- 5.2. Terna si riserva di verificare l'adempimento degli obblighi di registrazione delle transazioni in vendita sulla PCE in capo allo Shipper nonché di verificare l'eventuale mancata consegna dell'energia elettrica da parte del/i soggetto/i selezionato/i sulla base delle segnalazioni di cui al precedente articolo 4.5.
- 5.3. Nel caso in cui Terna verifichi la mancata consegna dell'energia sui mercati esteri da parte del/i soggetto/i selezionato/i a fronte delle registrazioni effettuate sulla PCE da parte dello Shipper, con esclusivo riferimento alle consegne, strettamente necessarie ad assolvere ai corrispondenti obblighi contrattuali, effettuate dallo Shipper antecedentemente alla comunicazione di Terna di cui al successivo comma e comunque relative ad un periodo non superiore ai 10 giorni a far data dal primo giorno per il quale è stata verificata la mancata consegna all'estero da parte del soggetto selezionato ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 4.5, Terna riconosce allo Shipper, oltre al corrispettivo di cui al successivo articolo 6, un importo pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica registrata sulla PCE e non consegnata sul mercato estero di cui sopra e la media dei prezzi orari di acquisto dell'energia sul mercato estero interessato (come indicato nell'Allegato 2) rilevata in tale periodo ponderata per le quantità non consegnate nelle diverse ore.
- 5.4. Nei casi in cui Terna, anche in seguito al venir meno del titolo ad avvalersi dell'importazione virtuale da parte di uno o più dei soggetti selezionati associati allo Shipper, accerti – anche a valle delle segnalazioni di cui al precedente articolo 4.5- che non vi sarà la consegna dell'energia sui mercati esteri da parte di uno o più dei soggetti selezionati, ne dà pronta comunicazione allo Shipper indicando anche le quantità ed i periodi successivi nei quali lo Shipper non è tenuto ad effettuare le registrazioni sulla PCE. In tal caso con riferimento ai periodi e alle quantità per cui, sulla base di quanto comunicato da Terna, lo Shipper non è tenuto ad effettuare le registrazioni sulla PCE, Terna:
- riconosce allo Shipper il corrispettivo di cui al successivo articolo 6 e
  - riconosce allo Shipper, se negativo (o riceve dallo Shipper, se positivo), un importo pari, per ciascuna ora, al prodotto tra la quantità di energia elettrica oggetto della comunicazione di Terna e la differenza tra il PUN e il prezzo orario di acquisto dell'energia sul mercato estero interessato (come indicato nell'Allegato 2).
- 5.5 Nei casi di cui al precedente comma 5.4, in alternativa a quanto previsto al medesimo articolo, è fatta salva la facoltà per le Parti di prevedere che Terna riconosca allo Shipper esclusivamente un corrispettivo appositamente determinato dall'Autorità.

			
			Pagina: <b>5</b>

## **Articolo 6** **Corrispettivi**

- 6.1 I corrispettivi in €/MWh che Terna riconosce allo Shipper sono pari a quanto indicato nell'Allegato 2, per ciascuna delle offerte dallo stesso presentate e accettate in esito alle aste per l'importazione virtuale e per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui al comma 3.4 della delibera 179/09 in cui lo Shipper risulti essere assegnatario.
- 6.2 Tali corrispettivi saranno applicati all'energia che lo Shipper ha effettivamente registrato sulla PCE come transazione in vendita nel mese precedente quello di fatturazione, ad eccezione dei casi in cui lo Shipper non è tenuto ad effettuare le registrazioni sulla PCE ai sensi del precedente articolo 5.3. In tali casi, i corrispettivi di cui al comma precedente saranno applicati all'energia oggetto dell'obbligo di registrazione sulla PCE ai sensi del precedente articolo 4.3.

## **Articolo 7** **Fatturazione e pagamenti**

- 7.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui al presente contratto è mensile.
- 7.2 Terna entro il giorno 10 del mese M+1 comunica allo Shipper i dati necessari per la quantificazione dei corrispettivi del mese di riferimento.
- 7.3 Lo Shipper è tenuto a notificare a TERNA, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa, eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA.
- 7.4 TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni causati dalla mancata o inesatta comunicazione da parte dello Shipper delle variazioni di cui al comma precedente.
- 7.5 Potranno essere emesse fatture di conguaglio in caso di rettifica degli importi fatturati, anche in esito alle contestazioni di cui al successivo Articolo 10.
- 7.6 Il termine di scadenza delle fatture "Data di Pagamento" relative ai corrispettivi di cui al presente articolo è fissato all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. TERNA provvede al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura.
- 7.7 Le fatture emesse sono validamente consegnate anche con l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica, a tal fine farà fede il documento di "esito invio" rilasciato dai sistemi di inoltro.

			
			Pagina: <b>6</b>

7.8 E' fatto divieto allo Shipper di cedere crediti nascenti dal presente contratto e di procedere a compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.

7.9 Le condizioni di regolazione della fatturazione e dei pagamenti stabilite ai commi precedenti sono analogamente applicabili nel caso previsto dall'articolo 5.4, secondo alinea, qualora Terna riceva dallo Shipper un importo positivo.

## **Articolo 8** **Garanzie**

8.1 Lo Shipper è tenuto a prestare in favore di TERNA apposita garanzia nella forma di fideiussione bancaria a prima richiesta, redatta in conformità al modello allegato (Allegato 3), a copertura della effettiva prestazione del servizio di importazione virtuale di cui al presente contratto, per un importo pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica che lo stesso è tenuto a consegnare in 10 giorni e un prezzo pari alla media, dell'ultimo semestre disponibile al momento della stipula del presente contratto, del prezzo di acquisto dell'energia nel mercato elettrico italiano (PUN).

8.2 Nel caso in cui la media dell'ultimo semestre disponibile del PUN presenti una variazione di almeno il 15% rispetto alla media utilizzata per l'ultima definizione dell'ammontare della garanzia, Terna chiederà allo Shipper un adeguamento della garanzia sulla base del PUN registrato nell'ultimo semestre disponibile.

8.3 Ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo 5.3 e 5.5, nel caso in cui lo Shipper non adempia agli obblighi di consegna sulla PCE dell'energia, Terna escute la garanzia per un importo pari al prodotto per ciascuna ora tra la quantità di energia elettrica non resa disponibile sulla PCE e il PUN.

8.4 In caso di escussione della garanzia fideiussoria da parte di TERNA, per inadempimento, e nel caso di cui al comma 8.2 lo Shipper si impegna a reintegrarla entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione.

8.5 La fideiussione dovrà avere durata almeno fino al 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza del contratto, di cui al successivo articolo 13, e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto.

## **Articolo 9** **Limitazione di responsabilità, forza maggiore e caso fortuito**

9.1 TERNA è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a

			
			Pagina: <b>7</b>

titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

- 9.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

## **Articolo 10** **Reclami e decadenze**

- 10.1 Lo Shipper, qualora intenda contestare l'ammontare dei corrispettivi comunicati da TERNA, presenta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista all'art.7.2, pena la decadenza dal diritto.
- 10.2 TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione allo Shipper dell'esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto della contestazione.
- 10.3 In caso di mancata contestazione negli indicati termini, lo Shipper decade dal diritto di proporre contestazione e i corrispettivi riconosciuti si intendono accettati.
- 10.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, lo Shipper comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a TERNA entro e non oltre venti (20) giorni lavorativi dal giorno in cui lo Shipper ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.
- 10.5 TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione allo Shipper dell'esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto del reclamo.
- 10.6 Lo Shipper non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito. Nel caso in cui lo Shipper dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l'esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun modo responsabile per tutti gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.

			
			Pagina: <b>8</b>

## **Articolo 11** **Risoluzione**

11.1 TERNA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in tutti i casi di inadempimento o inosservanza, da parte dello Shipper, degli obblighi e delle condizioni stabilite dal presente contratto, da cui possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

In tali casi, la risoluzione ha luogo previo invio da parte di TERNA di una comunicazione scritta di diffida con l'indicazione del termine decorso il quale il contratto si intende risolto. Resta fermo in ogni caso che lo Shipper può adempiere le proprie obbligazioni entro il termine indicato nella comunicazione di diffida di TERNA e che, in tale caso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.

11.2 Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dal presente contratto entro 15 (quindici) giorni lavorativi;
- nel caso in cui non venga reintegrata la fideiussione entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione o dalla richiesta di integrazione per insufficienza della stessa alla copertura della esposizione massima consentita.

11.3 Resta fermo il diritto di Terna di richiedere in caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 11.1 e 11.2 dello Shipper il rimborso integrale delle spese sostenute e l'integrale risarcimento dei danni subiti.

11.4 Le Parti hanno facoltà di risolvere il presente contratto nel caso in cui venga meno il titolo ad avvalersi dell'importazione virtuale da parte dei soggetti selezionati cui lo Shipper è associato. Qualora le Parti si avvalgano di tale facoltà:

- si applica quanto previsto al precedente articolo 5, comma 5.3, con riferimento ai periodi per cui lo Shipper abbia già proceduto ad effettuare le registrazioni sulla PCE e con riferimento alle consegne effettuate antecedentemente alla comunicazione di Terna di cui al precedente comma 5.4;
- con riferimento agli altri periodi, lo Shipper ha diritto a ricevere il medesimo corrispettivo di cui all'articolo 5.5.



			
			Pagina: <b>9</b>

## **Articolo 12** **Clausole generali**

- 12.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 12.2 Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- TERNA S.p.A. – Direzione Regolatorio, Commerciale e Pianificazione rete , Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8165 5810, indirizzo e mail [interconnector@terna.it](mailto:interconnector@terna.it);
  - ..... , Via/Piazza..... n. .... – ..... . n. fax.....indirizzo e- mail.....;
- 12.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
- TERNA S.p.A. - Direzione Regolatorio, Commerciale e Pianificazione rete, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156Roma;
  - ..... , Via/Piazza ..... n. ....- .....
- Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario.
- 12.4 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico dello Shipper.

## **Articolo 13** **Durata e decorrenza del contratto**

- 15.1 Il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 2013 e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

## **Articolo 14** **Riservatezza**

Lo Shipper, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a TERNA il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.

			
			Pagina: <b>10</b>

## **Articolo 15**

### **D. Lgs. 231/2001**

Lo Shipper prende atto che Terna, nella conduzione dei rispettivi affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso il seguente indirizzo internet: [www.terna.it](http://www.terna.it). L'Aggiudicatario prende atto che Terna ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso il seguente indirizzo internet: [www.terna.it](http://www.terna.it)), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all'estero.

## **Articolo 16**

### **Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

## **Articolo 17**

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità, nel Regolamento PCE e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità.

## **Articolo 18**

### **Perfezionamento del Contratto**

Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte dello Shipper ed è inviato a TERNA che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato allo Shipper.

Qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta.

Roma, li

TERNA S.p.A.

Lo Shipper

.....

.....

			
			Pagina: <b>11</b>

### **APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE**

Lo Shipper dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

art. 4 (Diritti e obblighi dello Shipper); art. 5 ( Obblighi e facoltà in capo a Terna); art. 6 (Corrispettivi); art. 7(fatturazione e pagamenti); art. 8 (garanzie); art. 9 (limitazione di responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); art. 10 (reclami e decadenze); art. 11 (risoluzione); art. 16 (Foro competente)

Lo Shipper

.....